

LA RIFORMA DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO

CARLO RIMINI

*Professore ordinario
nell'Università di Milano*

La Camera ha approvato il disegno di legge sulla riforma dell'assegno di divorzio. Il testo, approvato a larghissima maggioranza, dovrebbe avere una strada in discesa anche al Senato. Si tratta infatti di una riforma bipartisan: proponente e relatrice è l'on. Morani (PD), ma il testo è sostenuto anche dal Governo. Già questa, di questi tempi, è una notizia. È una buona notizia, perché l'accordo è relativo ad una questione che riguarda la famiglia e i rapporti di genere, temi sui quali nel nostro Parlamento le riforme hanno sempre avuto percorsi complicati da barriere ideologiche. Ma quali sono le novità introdotte dalla riforma?

L'assegno riconosciuto al momento del divorzio a favore del coniuge più debole è stato oggetto negli ultimi anni di grande attenzione, non solo del legislatore, ma anche della giurisprudenza. Questo ripensamento era ormai indispensabile perché le regole sull'assegno – concepito nel 1970 come strumento per proiettare dopo il divorzio i vincoli di solidarietà e di assistenza che caratterizzano il matrimonio – sono rimaste per decenni immutate nonostante i profondi cambiamenti che hanno investito la famiglia. La giurisprudenza aveva assistito immobile a questo cambiamento continuando ad attribuire all'assegno di divorzio una natura assistenziale, come se i legami solidaristici che derivano dal matrimonio fossero indissolubili. Era un sistema che non piaceva al coniuge più forte (generalmente il marito) che non vede la ragione per continuare a prestare assistenza economica all'altro dopo la fine del matrimonio. Ma non piaceva neppure al coniuge più debole (generalmente la moglie) che, al momento del divorzio, non cerca affatto assistenza economica ma una giusta compensazione per le energie spese a favore della famiglia durante il matrimonio e per le opportunità perse impiegando le proprie risorse e il proprio tempo a favore della crescita dei figli.

Nel 2018 la Cassazione, con una fondamentale sentenza a Sezioni Unite, ha rivoluzionato la giurisprudenza consolidata nei decenni precedenti e ha chiarito che l'equità dei rapporti patrimoniali fra gli ex coniugi divorziati passa proprio attraverso il concetto di "compensazione". L'assegno di divorzio non è una rendita parassitaria, ma ha la finalità di compensare il coniuge debole per i sacrifici fatti a favore della famiglia, che sono proprio la causa dello squilibrio spesso presente nella situazione economica dei coniugi

al momento del divorzio. A questo risultato la giurisprudenza è giunta semplicemente reinterpretando la legge vigente alla luce dell'evoluzione della società.

La riforma in discussione alla Camera si pone nel solco tracciato dalla Cassazione. Da questo punto di vista il Parlamento arriva tardi e non fa altro che confermare un risultato già acquisito. Nella prassi dei nostri tribunali, che hanno già recepito l'insegnamento della Cassazione, cambierà poco. Non ci sarà più la possibilità di dare rilievo, nella determinazione dell'assegno, ai comportamenti dei coniugi che hanno causato il divorzio. Questa innovazione è l'effetto di un emendamento approvato in Commissione Giustizia e creerà molte discussioni perché manca il raccordo con quanto accade al momento della separazione, quando invece il codice prevede ancora che la valutazione sulla violazione dei doveri che derivano dal matrimonio incida sul riconoscimento dell'assegno di mantenimento. Ma si tratta di discussioni destinate ad avere un rilievo quasi solo teorico perché già oggi i comportamenti che hanno condotto al fallimento del matrimonio hanno una incidenza pratica molto modesta. Anche da questo punto di vista quindi poco cambierà.

C'è invece un aspetto su cui il nuovo testo è certamente innovativo. La riforma prevede che il giudice possa scegliere di riconoscere l'assegno divorzile solo per un tempo determinato. Se, al momento del divorzio, si prevede che l'ex coniuge più debole possa, dopo qualche tempo, reinserirsi nel mondo del lavoro e diventare autonomo, allora il giudice può prevedere che l'assegno duri solo il tempo necessario per consentire questo reinserimento. È una innovazione certamente positiva e da tempo attesa.

Vi è invece un altro aspetto in relazione al quale il testo approvato in Commissione Giustizia delude le attese degli operatori. Non è prevista la possibilità che il giudice possa imporre che la compensazione a favore del coniuge che ha dedicato in misura prevalente le proprie energie a favore della famiglia sia effettuata con una somma in un'unica soluzione invece che con un assegno mensile. Negli ordinamenti con i quali siamo abituati a confrontarci l'assegno mensile è ormai una eccezione. La regola è invece costituita da un *"clean break"*, come dicono gli inglesi, da una *"prestation compensatoire en capital"*, come dicono i francesi. Finito il matrimonio, anche i legami economici devono essere tagliati e non è opportuno mantenere in vita un assegno mensile. Un pagamento in un'unica soluzione è lo strumento migliore per consentire agli ex coniugi di andare ognuno per la propria strada. La riforma non attribuisce al giudice il potere di imporre questa soluzione, prevedendo che l'assegno mensile sia l'unico strumento di cui può disporre il tribunale. Si lascia così ancora, ormai dopo quasi mezzo secolo dall'introduzione del divorzio, la legge italiana che regola i rapporti

patrimoniali fra gli ex coniugi in una condizione di arretratezza rispetto agli ordinamenti che da più tempo del nostro si sono attrezzati per gestire il problema della compensazione dopo il divorzio degli squilibri che la vita matrimoniale ha prodotto. Il Senato è ancora in tempo per correggere il testo e rendere finalmente il nostro sistema moderno e adatto ad una società che ha ormai pienamente recepito il divorzio: basta un emendamento di poche righe. Altrimenti questa sarà una mezza riforma.